



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 77

Riunione del giorno 27/12/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIE DI ESENZIONE

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
DI BETTO PIERO	CONSIGLIERE	Si	
CALZINI GIULIANA	CONSIGLIERE	Si	
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
PENNECCHI JACOPO	CONSIGLIERE	Si	
MEACCI MARCO	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MICHELA	CONSIGLIERE	Si	
MELE ELIAS	CONSIGLIERE	Si	
MACCARI LUCIA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
GONNELLI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
BETTOLLINI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
TRABALZINI EROS	CONSIGLIERE	Si	
LAZZERINI MARZIA	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
CARBE' NUNZIATA	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 17 Tot. 0

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Luciano Garosi, Angela Barbi, Lorenzo Bui, Alberto Millacci**

Presiede il MACCARI LUCIA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Dato atto che la Consigliera Nunziata Carbè partecipa in modalità videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ..."*.

Visto l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ..."*;

Richiamato:

Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 2161, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» (di seguito Decreto), contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale».

La circolare n. 2/E del 06/02/2024 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216";

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29.02.2000, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2015, ultima delibera di modifica, nella quale si approvava un'unica aliquota con due soglie di esenzioni, quanto segue:

a) aliquota ordinaria 0,8 %

- b) esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 10.000,00 derivante da: lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o da pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)), e terreni e fabbricati;
- c) esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 8.000,00 derivante da: redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di impresa minore (art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), redditi diversi (art. 67 lett. i) ed l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati

PRESO atto che l'amministrazione intende mantenere l'aliquota unica ordinaria dello 0,8% e due fasce di esenzione, l'elevando quella del cui al punto b) per reddito annuo imponibile derivante da: lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o da pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)), e terreni e fabbricati da € 10.000,00 ad € 11.000,00 e mantenere invariata quella di cui al punto c)

RITENUTO che vi siano i presupposti per accogliere la proposta;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.":

Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra Indipendenti per Montepulciano), astenuti n. 1 (Futuro Poliziano), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 16 Consiglieri votanti su n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare per l'esercizio finanziario 2025 quanto segue:
 - a) **aliquota ordinaria 0,8 %**
 - b) esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro **11.000,00** derivante da: lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) o da pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)), e terreni e fabbricati;
 - c) esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad euro 8.000,00 derivante da: redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), di impresa minore (art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), redditi diversi (art. 67 lett. i) ed l) del D.P.R. 22/12/1986, n. 917), e terreni e fabbricati
3. Di inviare ai sensi dell'art. l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, al fine dell'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. Di pubblicare le aliquote adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra Indipendenti per Montepulciano), astenuti n. 1 (Futuro Poliziano), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 16 Consiglieri votanti su n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MACCARI LUCIA	IL SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II SEGRETARIO
Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.